

[Investireoggi](#) » [Fisco](#)

Vaccino Covid in azienda: cosa può fare o non fare il datore di lavoro

Vaccino Covid in azienda: cosa può fare e cosa non può fare il datore di lavoro. Obblighi, responsabilità e limiti.

di [Federica Petrucci](#), pubblicato il 18 Aprile 2021 alle ore 10:00



Con l'obiettivo di accelerare i tempi della campagna vaccinale in Italia, il Governo ha dato l'ok per procedere con la **somministrazione del vaccino Covid nei luoghi di lavoro**. Alle aziende, quindi, è stata riconosciuta la possibilità di vaccinare i propri dipendenti. Il tutto, ovviamente, nel rispetto di precise regole e condizioni. **Cosa può fare o non fare il datore di lavoro** in questi casi lo ha stabilito l'Inail, con la pubblicazione di un apposito protocollo.

Il *vademecum* dell'Istituto è stato approvato insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute. Alla redazione del documento hanno partecipato anche la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l'emergenza.

Questo tipo di intervento, è stato spiegato, deve intendersi come: *“Un'opportunità in più rispetto alle modalità ordinarie della campagna vaccinale”*. Pertanto, **qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda**, questo può sempre decidere di

procedere con modalità ordinaria, aderendo al piano vaccinale statale.

Vaccino Covid in azienda: cosa può fare il datore di lavoro

Le aziende, singolarmente o in gruppi organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, possono attivare punti vaccinali territoriali destinati alla **vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori**, anche con il coinvolgimento dei medici competenti.

Fermo restando che la fornitura dei vaccini è a carico della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, per il tramite dei Servizi Sanitari Regionali competenti, la realizzazione dei punti vaccinali territoriali nei luoghi di lavoro (e i relativi oneri) rimane **a carico delle aziende promotrici** l'iniziativa.

L'istituzione di tali punti vaccinali, inoltre, dovrà rispettare tutti i **requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza** previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna vaccinale.

L'attività vaccinale dovrà essere condotta con personale sanitario adeguatamente formato.

Gli operatori sanitari, in questo caso, possono essere **individuati dal datore di lavoro** anche in coordinamento con le Associazioni di categoria di riferimento, che **possono rivolgersi sia alle strutture sanitarie sia a liberi professionisti qualificati**.

Infine, vista la necessità di favorire l'accelerazione della campagna di vaccinazione, il datore di lavoro potrà usare i propri spazi per la **vaccinazione di lavoratrici e lavoratori appartenenti anche ad altre aziende**. Il servizio, per esempio, può essere assicurato a coloro i quali prestano stabilmente servizio per l'azienda utilizzatrice. E lo stesso vale anche per lavoratrici e lavoratori di altre aziende del medesimo territorio.

Vaccino Covid: requisiti imprescindibili e preliminari dell'azienda

Ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della **campagna vaccinale nei luoghi di lavoro**, l'Inail ha stabilito che costituiscono **presupposti imprescindibili**:

- la disponibilità di vaccini;
- la disponibilità dell'azienda;
- la presenza / disponibilità del medico competente o di personale sanitario che segua l'iter;
- la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini;
- l'adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;
- la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Un dipendente, quindi, non può essere obbligato a sottoporsi al trattamento. E i dati di tutti, inoltre, devono essere trattati nel rispetto delle normative vigenti.

In deroga al piano nazionale, declinato in fasce di popolazione prioritarie per patologie o per età, **la vaccinazione in azienda può tuttavia procedere indipendentemente dall'età** dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini.

Vaccino Covid in azienda: gli obblighi del datore di lavoro

L'azienda o l'Associazione di categoria di riferimento che intende attivare la propria campagna vaccinale aziendale deve, prima di tutto, dare comunicazione all'Azienda Sanitaria di riferimento, secondo le **modalità disciplinate dalla Regione/Provincia Autonoma**.

Non vi è quindi una normativa nazionale. Le Regioni, in questo senso, devono attivarsi e fornire alle aziende del proprio territorio delle linee guida precise. Queste, a loro volta, dovranno:

- **verificare la disponibilità** dei vaccini e la sussistenza dei requisiti necessari per l'avvio dell'attività;
- **attivare le modalità di ritiro** dei vaccini a cura del medico competente o del personale sanitario individuato dal datore di lavoro;
- **garantirne la corretta gestione** con particolare riferimento al mantenimento della catena del freddo.

Inoltre, per l'avvio dell'attività, è necessario che l'azienda sia in possesso dei seguenti **requisiti (cd. "preliminari")**:

- **popolazione** lavorativa sufficientemente numerosa;
- **sede** nel territorio dell'Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini;
- **struttura** organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto, in grado di garantire il regolare svolgimento dell'attività ed evitare gli assembramenti;
- **dotazione** informatica idonea a garantire la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;
- **ambienti idonei** per l'attività, commisurati al volume di vaccinazioni da eseguire, sia per le fasi preparatorie (accettazione), sia per la vera e propria seduta vaccinale (ambulatorio/infermeria), sia per le fasi successive (osservazione post-vaccinazione).

Resta inteso che **gli ambienti dedicati all'attività vaccinale**, purché adeguatamente attrezzati, possono essere interni, esterni o mobili, in considerazione di specifiche esigenze di natura organizzativa. L'idoneità degli stessi è valutata da parte dell'Azienda Sanitaria che fornisce il vaccino e la lavoratrice/il lavoratore può aderire alla vaccinazione indipendentemente dalla propria residenza, che può essere anche fuori Regione, così come può decidere di essere vaccinato nei punti vaccinali delle Aziende Sanitarie.

Vaccinazione aziendale, organizzazione e attrezzature necessarie: di chi è la competenza?

La [vaccinazione in azienda](#) prevede la presenza dei materiali, delle attrezzature e dei farmaci necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività ed al volume delle medesime.

La campagna di vaccinazione negli ambienti di lavoro deve quindi avvenire secondo **modalità** che garantiscano:

- **pianificazione** dell'attività con adeguato anticipo;
- **rispetto delle misure** di prevenzione anti-contagio;
- **adeguata informazione** ai soggetti destinatari delle vaccinazioni (datori di lavoro, lavoratrici e lavoratori) circa le modalità organizzative e, più specificamente, sulla somministrazione del vaccino previsto;
- **accettazione** delle lavoratrici e dei lavoratori aderenti assicurata da personale incaricato (interno/esterno);
- **rispetto della modulistica** predisposta a livello nazionale relativa a scheda anamnestica e consenso informato;
- **osservanza delle indicazioni tecniche** e delle buone pratiche relative a conservazione, preparazione e somministrazione del vaccino;
- **programmazione e preparazione** alla gestione di eventuali eventi avversi, anche in coerenza con i piani di gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;
- **rispetto delle indicazioni regionali** per l'alimentazione dei flussi informativi.

Tocca però **al medico competente o al personale sanitario opportunamente individuato redigere l'elenco di quanto necessario**. Il tutto deve comunque avvenire nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale e delle indicazioni provenienti dal percorso formativo obbligatorio previsto, a carico della Regione, anche per garantire un idoneo intervento in caso si manifestino reazioni avverse a breve termine.

Il datore di lavoro o l'Associazione di categoria di riferimento deve solo garantire l'approvvigionamento a proprio carico di quanto ritenuto necessario dal personale sanitario individuato.

Gestione e organizzazione, compresa la somministrazione della **seconda dose**, spetta quindi al **datore di lavoro** ma, trattandosi di un'iniziativa a tutela della salute pubblica, l'intero processo rimane sotto la supervisione dell'Azienda Sanitaria di riferimento, che per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, può effettuare controlli sullo stato dei luoghi, sui requisiti essenziali e sulla correttezza delle procedure adottate per l'effettuazione dell'attività.

Argomenti: [Coronavirus](#), [Lavoro](#)

SULLO STESSO TEMA



Malattia Covid, quali certificazioni servono per il rientro a lavoro? Le nuove regole



Palestre e piscine, riaperture a maggio ma con nuove regole



Reddito di Emergenza 160 mila richieste al sito Inps in meno di due giorni

INVESTIREOGGI
Quotidiano economico finanziario

PREFERENZE
PRIVACY

NOTIFICHE

CONTATTACI

© Investireoggi.it - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma - Proprietario Investireoggi SRLs - Via Monte Cervialto 82 - 00139 Roma

Società iscritta al registro delle imprese di Roma - C.F./P.IVA 13240231004

Editore: [Bogdan Bultrini](#), **Contatto Redazione:** redazione@investireoggi.it